

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 13.05.2020, n. 8847 (rv. 657658-01)

ADOZIONE

In genere

ADOZIONE - Adozione (di minori) in casi particolari - In genere - Minore di origine russa stabilmente residente in Italia - Adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Stato di origine del minore ai sensi dell'accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008 - Applicabilità - Esclusione - Residenza abituale del minore ai sensi della convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961 - Applicabilità - Fondamento

Sulla domanda di adozione in casi particolari - ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983 - di un minore di origine russa stabilmente residente in Italia, il giudice munito di giurisdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961 (ratificata e resa esecutiva con l. n. 1253 del 1966), e non già in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall'Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legittimante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilità e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia. (Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/01/2018)

FONTI

CED Cassazione, 2020

Studium juris, 2021, 1, 63

Cass. civ. Sez. Unite, 13-05-2020, n. 8847

ADOZIONE

In genere

In tema di adozioni, l'Accordo Italia-Russia del 6 novembre 2008, che attribuisce all'Autorità dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione, non trova applicazione in caso di adozione non legittimante prevista all'art. 44, l. n. 184 del 1983.

Cass. civ. Sez. Unite, 13-05-2020, n. 8847

ADOZIONE

In genere

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Giurisdizione

In tema di adozioni, l'Accordo Italia-Russia del 6 novembre 2008, che attribuisce all'Autorità dello Stato di

origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione, non trova applicazione per le adozioni di cui all'44, comma 1, lett. d) della L. 4 maggio 1983 n. 184. Quest'ultima, infatti, può essere richiesta anche da persona non coniugata e, facendo leva sull'interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatasi con altri soggetti che se ne prendono cura, costituisce una clausola di chiusura del sistema, volta a consentire il ricorso a tale strumento tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, all'unica condizione della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», da intendersi non già come impossibilità di fatto, derivante da una situazione di abbandono del minore, bensì come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo. Pertanto, tale tipo di adozione non realizza quel modello di adozione piena e legittimante costitutiva di un rapporto di filiazione sostitutivo di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia, cui è ispirato l'Accordo pattizio tra Italia e Russia.

Cass. civ. Sez. Unite, 13-05-2020, n. 8847

ADOZIONE

In genere

L'art. 8 dell'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Russia del 6 novembre 2008 (ratificato dall'Italia con legge del 18 febbraio 2019), che attribuisce all'Autorità dello Stato di origine del minore la competenza ad emettere la sentenza di adozione, non si applica in caso di adozione non legittimante prevista all'art. 44 della L. n. 184 del 1983.